



## **Città di Vigevano**

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
SPERIMENTALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 28/05/2012**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 60 DEL 20/12/2018**

# **REGOLAMENTO RELATIVO ALL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE**

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria sperimentale, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 Assimilazione all'abitazione principale**

1. E' assimilata all'abitazione principale, relativamente all'aliquota e alla detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per tale unità immobiliare deve essere presentata apposita dichiarazione, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, pena la perdita del beneficio.
3. Restano ferme le analoghe dichiarazioni presentate ai fini I.C.I.

## **Art. 3 Riduzione per fabbricati ~~immobili inagibili/ inabitabili~~**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione di imposta sono considerati inagibili o inabitabili fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere oggetto di apposita comunicazione al Servizio Tributi del Comune.

3. E' prevista la riduzione dell'aliquota IMU, per le unità locate a canone concordato in base alla Delibera di Giunta Comunale, che recepisce la proposta di accordo territoriale dei contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell'art.2 comma 3 Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 e s.m.i..
4. L'aliquota di cui sopra è ulteriormente ridotta al 75% come previsto dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e s.m.i

#### **Art. 4**

##### **Importi minimi nell'attività di recupero e nel versamento**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera euro 5,00.
2. I versamenti non devono essere eseguiti ed i rimborsi effettuati quando l'importo risulta inferiore a euro 5 (cinque).

#### **Art. 5**

##### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme accertate e non pagate è effettuata tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

#### **Art. 6**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.